

**COMUNE DI
CASTELVETRANO**
(LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI)

COMUNE DI PARTANNA
(LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI)

Convenzione ex art. 14 del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.i.

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di marzo presso il Comune di Castelvetrano - Palazzo comunale di Piazza Umberto I n. 5

TRA

il Rappresentante dell'Ente COMUNE DI CASTELVETRANO, Dirigente Barresi Giuseppe, Dirigente Settore Gestione delle Risorse Umane, che interviene nel presente contratto in nome e per conto del Comune di Castelvetrano, che rappresenta ai sensi dell'articolo Art. 5, comma 3, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,

E

il Rappresentante dell'Ente COMUNE di Partanna (TP), l'Istruttore Direttivo dott. Battaglia Giuseppe, nato a [REDACTED] con la qualifica di Responsabile Area 1 Servizi Generali e Personale, che interviene nel presente contratto in nome e per conto del Comune di Partanna (TP) che rappresenta ai sensi dell'articolo Art. 5, comma 3, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,

Premesso:

-Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.02.18 il Comune di Castelvetrano ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo ai sensi dell'art. 14 del CCNL Autonomie locali di personale del Comune di Castelvetrano (TP) da parte del Comune di Partanna (TP);

-Che parimenti, con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 01.03.2018 il Comune di Partanna (TP) ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo ai sensi dell'art. 14 del CCNL Autonomie locali di personale del Comune di Castelvetrano (TP) da parte del Comune di Partanna (TP);

-Tanto premesso gli Enti rappresentati sottoscrivono la seguente convenzione:

Art. 1

Oggetto, Finalità e Profili Generali di Riferimento

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale della Dott.ssa Lo Coco Francesca, dipendente del Comune di Castelvetrano (TP), Assistente Sociale Cat. D1 pos. Economica D4, da parte del Comune di Partanna (TP), per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Con detta utilizzazione si consegue un vantaggio complessivo in termini di razionalizzazione;

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.i.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il Comune di Castelvetrano (TP) acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale, da parte del Comune di Partanna (TP), di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2

Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Castelvetro (TP) individua nella Dott.ssa Francesca Lo Coco - nata a [REDACTED] il [REDACTED] - la dipendente da utilizzare in modo parziale da parte del Comune di Partanna (TP), previo consenso formale da parte della stessa dipendente interessata la quale ha in effetti già manifestato il proprio assenso.

Art. 3 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal 14.03.2018 fino al 31.05.2018;
Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso. E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 4 Tempi di utilizzo del Personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Partanna (TP), e quindi il tempo di utilizzo da parte di tale comune, è pari al 50% del tempo pieno, calcolato in ore 18 ore settimanali, e sarà articolata, in linea di massima, come segue: lunedì e mercoledì 8,00-14,00 15,30-18,30, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzare l'impiego.

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso da sopra quanto stabilito, in accordo (e su autorizzazione) con il Segretario Generale del proprio Ente.

Art. 5 Gestione del personale utilizzato

Il Comune di Partanna (TP) utilizzerà la dipendente in parola sulla base di specifico programma, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Castelvetro (TP) con le seguenti modalità:

a. Impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni /qualificazioni professionali;

b. Impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro ;

Le Parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

In ogni caso, il Comune di Partanna (TP) richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Castelvetro (TP) per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Castelvetro (TP) ogni informazione inerente il dipendente di che trattasi.

Art. 6 Oneri finanziari e Riparto

I Comuni convenzionati commisurano le prestazioni lavorative del personale in argomento in modo parziale, cioè durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, in n. 36 ore settimanali complessive, dal lunedì al venerdì, e si accollano l'onere finanziario relativo, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono secondo le seguenti percentuali:

- Comune di Castelvetro (TP): 50%, della retribuzione lorda, pari a n. 18 ore settimanali - Comune di Partanna (TP) 50% della retribuzione lorda, pari ad ore 18 settimanali.

Gli oneri finanziari (trattamento economico e le indennità ricorrenti), nonché i relativi costi assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali riferiti al dipendente utilizzato sono i seguenti:

- a) Costo del personale comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio ;
- b) Costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato.

Al personale utilizzato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

L'Ente utilizzatore rimborserà al Comune di provenienza (Castelvetrano), entro e non oltre il trentesimo giorno di ogni mese successivo alla prestazione resa e comunque non oltre quindici giorni dalla trasmissione del rendiconto delle spese anticipate da parte del Comune di provenienza , gli oneri conseguenti al servizio ordinario reso dal dipendente in argomento presso il suddetto Ente utilizzatore. Ulteriori spese compresa l'eventuale indennità di posizione e di risultato, se attribuita, graveranno invece direttamente per intero sull'Ente utilizzatore.

Art. 7

Verifiche inerenti la Convenzione

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa. Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 8

Revisioni e Possibili Estensioni Temporalì della Convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativi da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 9

Eventuali Modifiche della Convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Enti.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 3 e 4.

Art. 10

Inadempimenti

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art. 11

Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando il Comune utilizzatore utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
- b) quando il Comune di provenienza contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso il Comune utilizzatore o comunque ostacolandone senza fondate ragioni l'attività presso l'Ente utilizzatore;
- c) quando il comune utilizzatore non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

Art. 12

Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art. 13

Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dell'Ente utilizzatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelvetro (TP)

Giuseppe Belli

Data 6-3-2018



Per il Comune di Partanna (TP)

[Handwritten signature]